

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA REGIONE LAZIO**  
**SEDE DI ROMA**

**RICORSO CON ISTANZA EX ART. 116, COMMA 2, C.P.A.**

Nell'interesse della sig.ra avv. Valeria Scognamiglio (CF OMISSIS) rapp.ta e difesa dall'avv. Michele Bonetti (CF OMISSIS) che dichiara di ricevere le comunicazioni di segreteria ai numeri di fax 06/64564197 – 0908960421 o agli indirizzi di posta elettronica info@avvocatomichelebonetti.it o pec michelebonetti@ordineavvocatiroma.org, elettivamente domiciliata presso lo studio dell' avv. Michele Bonetti sito in Roma in via S. Tommaso D'Aquino 47;

**CONTRO**

- **PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI** - in persona del Presidente p.t. rapp.to e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato sita a Roma Via dei Portoghesi n.12;
- **PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ** – in persona del Presidente p.t. rapp.to e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato sita a Roma Via dei Portoghesi n.12;
- **MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro pro tempore rapp.to e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato sita a Roma Via dei Portoghesi n. 12;
- **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, in persona del Ministro pro tempore rapp.to e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato sita a Roma Via dei Portoghesi n. 12;
- **FORMEZ PA** - i Formez Pa - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato, difeso e domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita a Roma in via dei Portoghesi n.12;

- **COMMISSIONE RIPAM** in persona del legale pro tempore rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato sita a Roma Via dei Portoghesi n. 12

-

**e nei confronti**

del controinteressato in atti;

**per l'annullamento**

– del bando del “*Concorso pubblico per il reclutamento di n. 10 (dieci) unità di personale da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri in favore delle persone con disabilità con il profilo professionale di specialista giuridico legale finanziario, categoria A, posizione economica “F1”*”, pubblicato in data 18.4.2024;

– della graduatoria dei vincitori del concorso relativo al bando impugnato, pubblicata sul portale *Inpa* il 15.05.2025;

– dell'elenco idonei del concorso relativo al bando impugnato;

– della prova orale del 19 marzo 2025 – colloquio interdisciplinare – con particolare riguardo dei quesiti n. 1 n. 3 n. 4 n. 5;

– della formula “Non idoneo/a” abbinata al codice della domanda inoltrata dalla sig.ra Scognamiglio, come da affissione cartacea posta presso il Dipartimento per le persone con disabilità - Presidenza Consiglio dei Ministri - all'esito della prova orale il giorno 19.03.2025;

– dei quesiti n.1, n.3, n.4 e n. 5, così come somministrati alla candidata e del relativo atto della Commissione Ripam e/o Formez e/o della Commissione Esaminatrice (o di altro organo competente) di approvazione e di inserimento degli stessi quesiti nel novero di quelli oggetto della prova e comunque di tutti i quesiti meglio indicati in atti;

– dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale redatti dalla Commissione nella parte in cui ledono la ricorrente;

- degli atti e dei verbali della prova orale tenuta dalla ricorrente nella parte in cui la ledono;
- di verbali di redazione e/o validazione dei quesiti somministrati a parte ricorrente;
- delle schede e delle griglie e dei criteri di valutazione di valutazione prova orale parte ricorrente e della busta sorteggiata che ledono parte ricorrente;
- della delibera n. 34 del 2024 della Commissione RIPAM del 31 luglio 2024;
- delle istruzioni per le prove orali emanate dalla Commissione RIPAM in data 28.2.2025;
- del mancato riscontro alle istanze di accesso agli atti formulate;
- di tutti gli atti, verbali, griglie, delibere, documenti e note depositati, e non conosciuti, anche *in parte qua* ovvero nella parte in cui ledono il diritto della ricorrente ad essere valutata come vincitrice e/o idonea nel concorso in parola;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente, pur se non conosciuti e/o in via di acquisizione e comunque depositati in atti, con ampia riserva di proporre motivi aggiunti;

**PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA, EX ART. 30, COMMA 2 C.P.A**

dell’Amministrazione intimata all’adozione del relativo provvedimento di annullamento per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

**IN FATTO**

L’odierna ricorrente prendeva parte al “ *Concorso Pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 10 (dieci) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presso il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, con il profilo professionale di*

*specialista giuridico legale finanziario, categoria A, posizione economica FI*”, indetto con bando pubblicato il 18.04.2024 sul portale *inPA*. La sig.ra avv. Scognamiglio inviava domanda di partecipazione al suindicato concorso in data 3.5.2024. Successivamente, alla ricorrente perveniva una *mail* da “Concorso PCM Formez PA” il 4.03.2025 con cui si segnalava, in riferimento al concorso in parola la seguente pubblicazione sul portale *inPA ex art. 6, comma 6* del bando di concorso “*L’ esito della valutazione sarà comunicato con l’ ammissione o meno alla prova orale. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a ogni effetto di legge*”. La stessa, pertanto, accedeva così all’area riservata del portale, e riscontrava di aver superato la selezione per titoli con 30 punti, quale massimo punteggio *ex art. 6 comma 3* del bando di concorso. La stessa riscontrava, altresì, nella relativa pagina *web* del portale InPa i seguenti avvisi: “*Aggiornamento del 28.02.2025: pubblicati l’ avviso di convocazione e le istruzioni per la prova orale;*” *Aggiornamento del 28.2.2025 pubblicati nell’ area riservata di ciascun candidato del portale Inpa, il punteggio ottenuto dalla valutazione dei titoli;*” “*aggiornamento del 3 marzo 2025: pubblicati nell’ area riservata di ciascun candidato del portale Inpa, il punteggio RICALCOLATO ottenuto dalla valutazione dei titoli insieme all’ avviso di convocazione*”.

Pertanto, in tal modo veniva innalzata dall’Amministrazione con tale ultimo avviso la soglia di accesso alla prova orale da 24,5 (del 28.2.2025) al 25,5 del 3 marzo 2025, **malgrado fossero già stati pubblicati sia i risultati che le convocazioni alla prova orale.**

La Scognamiglio teneva il colloquio interdisciplinare il 19.03.2025, risultando all’esito dello stesso “*Non idoneo/a*”; invero, da affissione cartacea posta agli uffici del Dipartimento per le Politiche delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio di Ministri risultava abbinata al codice della domanda della sig.ra avv. Scognamiglio di partecipazione al concorso la dicitura “*Non idoneo/a*” – la stessa dicitura veniva abbinata ad altri due esaminati; mentre a tutti

gli altri candidati veniva attribuito il punteggio numerico corrispondente alla valutazione.

Secondo le regole del bando la ricorrente avrebbe comunque dovuto ottenere un punteggio, invece la commissione scriveva solamente che la stessa non è idonea, senza consentirle di conoscere la propria valutazione e in assoluta violazione del bando di concorso. Vi è peraltro, per il medesimo motivo, anche un evidente difetto di motivazione che espressamente si impugna.

Essendo diretto, concreto ed attuale, l'interesse della ricorrente a conoscere le ragioni della comminata "inidoneità", inoltrava istanza di accesso agli atti alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le Politiche in favore delle persone con disabilità - nonché al Formez PA in data 8.04.2025; seguiva a quest'ultimo in data 16.04.2025 altra istanza secondo "regolamento Formez". Entrambe le istanze ad oggi risultano inevase dall'amministrazione.

*Interesse al presente ricorso.*

La contestazione della ricorrente riguarda il giudizio di inidoneità attribuito alla parte istante, sulla base tanto della nullità della valutazione così come espressa all'interno della graduatoria impugnata, tanto della validità della prova orale tenuta il 19.03.2025. L'interesse della ricorrente è ottenere, a seguito di svolgimento della prova orale - previo superamento con attribuzione del punteggio - l'inserimento nella graduatoria finale dei vincitori con collocazione nella stessa secondo la somma dei punteggi della prima e della seconda prova o, in subordine, l'inserimento nella "graduatoria" degli idonei con collocazione di posizione a seguito della somma dei punteggi conseguiti nella prima e nella seconda prova.

Sulla base, di tutte le precedenti considerazioni, pertanto, a parte ricorrente non resta che proporre ricorso, in ragione dei seguenti

## **MOTIVI**

**I. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. ECCESSO DI POTERE**

## **PER ARBITRARIETA' IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.**

La ricorrente aveva sorteggiato, al fine dell'espletamento della prova orale, la busta n. 19 contenente cinque quesiti. Il primo quesito riguardava sia la legge 112/2016 cosiddetta "Dopo di Noi" che la riforma PNRR in materia di disabilità. Il bando del concorso in parola *ex art. 7* prevedeva che la prova orale accertasse la preparazione e la capacità professionale dei candidati nelle materie che indicava.

**I.1.1.** Precisamente al punto G) del suindicato articolo delimitava l'argomento "riforma in materia di disabilità introdotta dal PNRR" di notevole ampiezza – in particolare - "*all'evoluzione del sistema di accertamento delle condizioni di disabilità*". La commissione chiedeva circa tale riforma il "progetto di vita" ed in particolare la concretizzazione dello stesso pure in *relationem* alle unità abitative. Sebbene la deviazione della domanda non conforme né al bando né a quella estratta la ricorrente, comunque, rispondeva al quesito ed anzi, nell'utilizzare il termine "desideri" rispetto alla realizzazione degli obiettivi delle persone con disabilità, non riscontrava apprezzamento. Eppure tale terminologia è espressamente prevista nella Legge di riforma. Si contesta la "insufficienza" che si presuppone resa alla ricorrente, stante la inidoneità comminata all'esito della prova; rispetto al quesito N. 1 (sul PNRR) da ritenersi nullo poiché in contrasto con la previsione su riportata del bando e della estratta domanda. La Commissione avrebbe dovuto conformarsi al bando quale legge speciale nonché alla busta estratta dalla candidata. La domanda è illegittima evidentemente al di là della previsione del bando che aveva appunto limitato e particolareggiato circa la riforma del PNRR in materia di disabilità nonché non conforme a quella estratta dalla busta e, di conseguenza la valutazione negativa "se ed in quanto attribuitale". La ricorrente rendeva comunque una risposta. Il quesito n. 3 della busta concerneva il "*Rapporto di funzione tra il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità e l'Osservatorio Nazionale*". È palese nonché manifesto come il

quesito, così come estratto, fosse di per sé particolareggiato e fuorviante rispetto alla genericità delle argomentazioni riportate nel bando. Invero, la legge speciale prevedeva in via generale all'art 7 punto b: *“elementi di organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri anche con riferimento al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità; mentre al punto c) “competenze e disciplina di funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”*. Pertanto, è manifestamente fuorviante la suindicata domanda, stante la genericità con cui sono posti gli argomenti. Il quesito come formulato dall'Amministrazione è contrario alla suddetta previsione del bando e degli argomenti in parola in quanto appositamente particolareggiato tale da fuorviare la candidata. Pertanto nullo e di conseguenza altrettanto illegittima la valutazione negativa “se ed in quanto attribuitale”. Difatti la ricorrente rendeva comunque risposta al quesito *de qua*.

**I.1.2.** La domanda n. 4 che ineriva la lingua inglese assolutamente illegittima e conseguentemente illegittima la valutazione negativa “se ed in quanto attribuitale” poiché in totale spregio con la previsione del bando in parola che al punto 3 dell'art. 7 prevedeva: *“In sede di prova orale si procederà altresì all'accertamento della conoscenza della lingua inglese, attraverso una conversazione che accerti le competenze linguistiche di livello almeno B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue”*. Mentre il quesito n. 4, così come estratto dalla busta, non prevedeva alcuna conversazione, bensì una domanda con una introduzione alla stessa. Più precisamente, previa lettura della candidata ad alta voce del cappello alla specifica domanda in lingua inglese, e conseguente implicita traduzione, veniva richiesto alla stessa: *“I benefici dei parchi pubblici di Londra”*. Da qui la prova di inglese è da ritenersi del tutto illegittima poiché il bando prevedeva conversazione come sopra detto e non una risposta a quesiti oltre alla lettura e alla traduzione. Comunque la ricorrente leggeva, traduceva e rendeva una risposta. Pertanto, ogni valutazione negativa se ed in quanto attribuitale è illegittima.

**I.1.3.** Il quesito N. 5 come estratto era il seguente: “*Impostazione privacy sui social media*”. Il bando al punto 3 prevedeva in sede di prova orale si procederà all’accertamento “*della conoscenza e dell’uso delle tecnologie informatiche e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché delle competenze digitali*”. È evidente la nullità del quesito assolutamente in contrasto con la previsione del bando, che prevedeva accertamento delle conoscenze e delle tecnologie informatiche. L’uso o meno dei social non implica necessariamente la preventiva conoscenza di tecnologie informatiche e delle restanti conoscenze indicate nel bando. La ricorrente che rispondeva circa la necessità di protezione prima e sempre con *password* pur riconoscendo di non essere una persona attiva sui social media. Assolutamente nullo il quesito 5, e di conseguenza la valutazione negativa se ed in quanto attribuitale, poiché in totale contrasto con la previsione del bando in parola.

### **I.2.1. Sulla violazione della legge speciale.**

Sussistono nel caso in esame, violazioni, anzitutto, della *lex specialis*, poiché il quesito n. 1 inerentemente la riforma in materia di disabilità PNRR, come formulato dalla Commissione è nullo per i motivi di cui sopra, in quanto non conforme al bando, né appartenente alla domanda estratta. Altrettanto nulli i quesiti n. 3, n. 4 e n. 5, così come formulati dall’Amministrazione e sorteggiati dalla ricorrente. In tema di violazione delle prescrizioni del bando, il Consiglio di Stato si è espresso affermando che “*il bando costituisce la lex specialis del pubblico concorso, da interpretare in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l’operato dell’Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità: e ciò in forza sia dei principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i ricorrenti*”. (Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. n. 2709 del 27.05.2014; Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2013, n. 1969). Ancora si evidenzia che: “*il bando di concorso è la "lex specialis" della procedura e va rispettata dalla commissione di concorso, che riveste la qualità di organo straordinario*

*tecnico dell'amministrazione che ha indetto il concorso, con la conseguenza che alla stessa non è consentito di procedere alla disapplicazione delle norme del bando>>* (Cons. Stato, sez. IV, 29 novembre 2002, n. 6530; sez. IV, 14 maggio 2007, n. 2423). Pertanto, pur se la Commissione ha certamente una discrezionalità tecnica ciò non vuol dire che non sia auto vincolata al bando e alla domanda come estratta, tale da fuorviare la candidata circa la l'oggetto di esame. Le regole cristallizzate nella *lex specialis*, costituita dal bando di concorso, vincolano rigidamente anche l'operato dell'Amministrazione, nel senso che questa è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità nella interpretazione e nell'attuazione. Mentre le domande, tanto la prima come formulata al di là della previsione legislative così come le altre 3, sono assolutamente contrarie e difformi alle norme della legge speciale. Le circostanze finora rappresentate si ritengono manifestamente lesive tanto dei principi tipici della legalità, quanto del buon andamento e della imparzialità. Il concorso deve, pertanto, svolgersi con modalità che ne garantiscano il legittimo affidamento e il buon andamento della P.A., esigenze che sottendono garanzie costituzionali che non sono state rispettate nella procedura concorsuale in parola.

## **II. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA' IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.**

Come è noto la legge speciale riveste, nell'interesse pubblico alla trasparenza ed alla imparzialità, un fondamentale riferimento dell'azione Amministrativa, generando affidamento nei partecipanti alla procedura concorsuale.

Pertanto, in maniera assolutamente irrazionale la Commissione è andata al di là della previsione del bando e della domanda come estratta circa il quesito specifico sul PNRR. E altrettanto illegittimi e nulli gli altri quesiti come preparati e descritti dall'amministrazione. L'azione amministrativa si è manifestamente svolta nella più assoluta irragionevolezza e arbitrarietà, nonché nella più totale noncuranza del gravissimo danno che tutto ciò avrebbe arrecato alla sfera giuridica della

ricorrente che pur aveva riportato nella selezione dei titoli punteggio 30 quale massimo punteggio. Oltre che la figura professionale richiesta dal bando quale “*specialista giuridico legale finanziario*” rientrava nel profilo professionale della ricorrente ancor più di altre figure risultate poi idonee e lontane dallo specifico profilo, tra cui anche architetti e psicologi. La ricorrente è un avvocato ed è specializzata all’insegnamento nelle attività di sostegno in favore degli alunni con disabilità. La grave illegittimità dell’operato dell’Amministrazione è ravvisabile nella contraddittorietà e nel vizio dell’eccesso di potere concretizzatosi, nella fattispecie, nelle sue tipiche figure sintomatiche (travisamento dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia ed illogicità grave e manifesta), nonché nella violazione del principio di buon andamento della P.A. e del legittimo affidamento.

Parte ricorrente ha pieno ed indiscusso diritto di ripetere la prova orale in quanto illegittima per i motivi suddetti nonché è pure illegittima la valutazione di inidoneità avvenuta senza l’attribuzione di un punteggio numerico.

L’ingiustizia e l’incoerenza grave e manifesta che ha caratterizzato la condotta dell’Amministrazione ha infatti inciso in maniera irreparabile sulla ricorrente, con conseguente violazione soprattutto del principio di giustizia legalità e equità che dovrebbe guidare l’azione amministrativa.

### **III. VIOLAZIONE LEX SPECIALIS; VIOLAZIONE DPR 94 487 VIOLAZIONE D.LGS. 165/2001.**

Premesso che agli uffici del Dipartimento delle politiche in favore delle persone con disabilità – Presidenza Consiglio dei Ministri – venivano affissi gli esiti della prova orale del 19.03.2025 tra cui quello della ricorrente. E più precisamente, venivano riportati i codici delle domande di partecipazione al concorso con accanto i voti numerici e soltanto, per tre codici, tra cui quello relativo alla domanda della istante la dicitura “*Non idoneo/a*”. **Alla ricorrente non è stato attribuito un punteggio all’esito della prova.** Neanche all’interno del sito web *Inpa*, sull’area riservata risulta soltanto l’esito della prima prova quale selezione per titoli. Dalla previsione del bando, oltre che *ex lege* Dpr.94 487 Dlgs 2001 n.

165, avrebbe dovuto essere assegnato alla ricorrente il punteggio della prova orale. L'art. 3 del bando sanciva che *“la commissione esaminatrice nominata può attribuire a ciascun candidato un punteggio massimo di 60 (sessanta) punti e precisamente un punteggio massimo di 30 (trenta) punti per la valutazione dei titoli e un punteggio massimo di 30 (trenta) punti per la prova orale, secondo quanto previsto ai successivi articoli 6 e 7 del bando”*. Ancora al punto 4, il bando impugnato stabiliva: *“ La commissione esaminatrice nominata redigerà la graduatoria finale di merito sulla base del punteggio complessivo di ciascun candidato, determinato dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e nella prova selettiva orale”*. **Il bando chiaramente prevede l'attribuzione dei punteggi a ciascun candidato agli esiti di ciascuna prova.** D'altronde le disposizioni del bando sul punto sono in conformità all'art. 8 del DPR 487/94 punto 4 *“Concorso per titoli ed esami”* per cui: *“La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame”*. Ancora il DPR richiamato, al punto 5 dell'art. 7 stabilisce che al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati ai sensi del comma 3, con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato che ne riceve immediata comunicazione con le modalità di cui all'art. 4 comma 6. L'elenco viene pubblicato contestualmente sui siti dell'amministrazione che ha bandito il concorso. La ricorrente non riscontrava niente di tutto ciò. Ancora evidentemente alla ricorrente doveva essere attribuito in ogni caso un punteggio della prova orale che andava sommato a quello dei titoli per lo stilamento della graduatoria ex art. 35 D.Lgs. 2001 n. 65 (come dallo stesso bando). Invero, lo stesso bando sancisce all'art. 11 che *“in caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori, o di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i candidati idonei non vincitori in ordine di graduatoria, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 35, comma 5 – ter, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001”*. L'art. 35 comma 3 bis D.lgs. 2001 n. 165 sancisce

che le amministrazioni pubbliche possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico *“per titoli ed esami, finalizzata a valorizzare con apposito punteggio, l’esperienza professionale maturata [...] e di coloro che alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell’amministrazione che emana il bando”*. **Ancora all’art. 5 comma ter D.lgs 165/2001 prevede tra l’altro che nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento di personale sanitario e socio sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativi-scolastici, gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni dei comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all’art. 3 sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l’ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso.** Pertanto, evidentemente sia la legge speciale che la normativa D. lgs 2001 n. 165 dalla stessa richiamata dallo stesso bando nonché da quanto stabilito dal DPR 94 487 in tema di concorso pubblico per esame e titolo, alla ricorrente andava attribuito un punteggio numerico all’esito della prova orale. Da sommarsi come per gli altri al voto riportato nella prima prova al fine del voto complessivo richiamato nel bando.

#### **IV. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA I PARTECIPANTI AL CONCORSO.**

Alla luce di tutto quanto esposto l’agire dell’Amministrazione va tacciato di illegittimità, con conseguente annullamento degli atti oggetto di impugnazione del presente ricorso. L’applicazione del punteggio a tutti i candidati non anche alla ricorrente da parte della Commissione, difatti, rende illegittima la graduatoria dei vincitori del concorso in quanto viziata dalla mancanza di attribuzione di punteggio per tutti. L’utilizzo di differenti criteri di determinazione dell’attribuzione del punteggio ha inevitabilmente provocato una forte discriminazione nei riguardi della sig.ra avv. Scognamiglio lesa nel proprio legittimo affidamento negli atti e nell’operato della pubblica amministrazione.

L'ingiustizia e l'incoerenza grave e manifesta che ha caratterizzato la condotta dell'Amministrazione ha infatti inciso in maniera irreparabile sulla posizione della ricorrente, con conseguente violazione soprattutto del principio di equità che dovrebbe guidare l'azione amministrativa. L'errore da parte dell'Amministrazione che ha agito illegittimamente deve condurre all'annullamento della graduatoria de qua, nella misura in cui questa pregiudica gravemente la posizione di parte ricorrente che, in caso contrario, sarebbe rientrata tra i vincitori del concorso o collocata tra gli idonei.

#### **V. Modifiche alla disciplina della formazione delle graduatorie. D.lgs. 2001/165**

L'articolo 3 del Decreto-Legge 14 marzo 2025, n. 25, recante "*Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*", ha introdotto rilevanti innovazioni in materia di concorsi pubblici, intervenendo in particolare sull'art. 35 del D. Lgs. n. 165/200, con l'inserimento del nuovo comma 5-quater. La novella legislativa introduce una sequenza procedimentale rigorosa e trasparente per la formazione delle graduatorie, rafforzando i criteri meritocratici e la tutela della par condicio tra i candidati. La norma dispone che, al termine delle prove d'esame, le commissioni giudicatrici procedano anzitutto alla redazione di una **graduatoria di merito** fondata unicamente sull'esito delle prove scritte e/o orali, escludendo in tale fase ogni valutazione concernente titoli, precedenza o preferenze. Successivamente, su detta graduatoria "pura", vengono applicati i punteggi attribuibili ai titoli secondo quanto previsto nel bando, con ciò realizzando un'integrazione che non altera il peso effettivo della performance concorsuale. Solo in un secondo momento si procede all'applicazione delle eventuali precedenza e preferenze, in osservanza delle disposizioni normative e delle clausole riservate a soggetti tutelati. In merito alle riserve di posti, viene introdotto un limite massimo del 20% degli idonei, da applicarsi sulla graduatoria definitiva. In ossequio ai principi di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, il legislatore impone che le tre versioni della graduatoria – quella di merito, quella

integrata con i titoli, e quella finale con precedenza, preferenze e riserve – siano pubblicate contestualmente sia sul Portale unico del reclutamento (art. 35-ter D.Lgs. 165/2001), sia sul sito istituzionale dell'amministrazione procedente. Tale pubblicazione avviene all'interno di un'area riservata e accessibile esclusivamente ai candidati, mediante l'utilizzo delle funzionalità dedicate del portale, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati personali, a tutela della riservatezza degli interessati. L'intervento normativo si inserisce in un disegno più ampio di riforma del pubblico impiego, volto a potenziare la trasparenza e l'efficienza delle procedure selettive, garantendo che la selezione dei candidati avvenga secondo criteri oggettivi, predeterminati e verificabili. La commissione si è limitata a pubblicare la graduatoria dei vincitori sul portale *Inpa* aggiungendo una postilla relativamente agli idonei, vale a dire La graduatoria si compone anche degli idonei dalla posizione 11 al 23. Di cui non si conoscono nominativi e voti. Illegittimità del bando nella parte in cui lede la ricorrente.

#### **VI. ILLEGITTIMITÀ DEL BANDO DI CONCORSO ALL'ART. 7 PUNTO**

Il bando prevede all'art. 7 punto 5 in contraddizione all'art. 3 punto 3.4. all'art. 11 all'art. 35 ter D.Lgs. il superamento della prova orale con punteggio minimo di 19. La norma che, tra l'altro, nulla precisa circa la idoneità o meno da conseguirsi al superamento della prova orale è in contraddizione col meccanismo del punteggio e della somma complessiva dello stesso come da punto 3. e 4. dell'art. 3 del bando e dell'art. 11 in difformità alle Leggi primarie quale DPR 94 n. 487 e D.lgs. 165 2001.

#### **Sulla possibilità di procedere a verifica e/o C.T.U. sui quesiti contestati.**

In disparte i noti principi sull'eventuale non contestazione (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051), in conformità alla nota giurisprudenza del Consiglio di Stato (n. 4432/15), si chiede provvedersi ad una C.T.U. di verifica dei quesiti.

#### **ISTANZA EX ART. 116 C.P.A.**

L'Amministrazione non ha, ancora, evaso l'istanza d'accesso agli atti inoltrata.

Tale scelta impedisce alla Scognamiglio di comprendere le motivazioni del mancato superamento della prova orale.

Si insiste, dunque, per l'ostensione dei seguenti atti:

1. copia di tutti gli atti, verbali, operazioni preliminari ed antecedenti l'espletamento delle prove orali e alle stesse concernenti;
2. copia dei verbali, delle schede e delle griglie compilati dalla commissione relativamente ai "criteri e sub criteri predeterminati" ai fini della valutazione della prova orale;
3. copia del "giudizio di inidoneità" espresso dalla commissione nei riguardi della parte istante;
4. copia degli atti e dei verbali con gli "indicatori specifici" di valutazione della prova orale rispetto al profilo professionale della parte istante già evinto dai titoli.
5. copia del provvedimento di modifica della soglia di accesso alla prova orale come da avviso pubblicato sul portale Inpa il 3 marzo 2025;
6. esiti prova orale, come affissi, il 18.03.2025. 19.03.2025.

#### **ISTANZA EX ART. 49 E 52 COMMA 2 C.P.A.**

Solo ove Codesto On.le Collegio lo dovesse ritenere necessario, si avanza istanza di integrazione del contraddittorio ex art. 49 c.p.a. e oltretutto ai sensi dell'art. 52, comma 2 c.p.a. Essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso 30 introduttivo ai soli controinteressati (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) nei modi di cui al Decreto del T.A.R. Lazio 12 novembre 2013, n. 23921, ovvero mediante pubblici proclami con modalità telematiche.

Per tutto quanto suesposto la ricorrente come *supra* rapp.ta, difesa e domiciliata

**SI CHIEDE**

che codesto T.A.R. voglia, previo accoglimento della superiore istanza istruttoria e di notificazione per pubblici proclami, accogliere il ricorso annullando gli atti impugnati e disponendo la rinnovazione della prova anche con altra commissione. Si richiede nomina CTU al fine di esaminare i quesiti come contestati.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Ai fini delle vigenti disposizioni in materia di spese di giustizia, vertendo la presente controversia in materia di pubblico impiego, il contributo unificato versato è pari a € 325,00.

Roma 19.5.2025

Avv. Michele Bonetti